

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE

in persona del dott. Enrico Astuni, in funzione di Giudice unico,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 11584/2022 R.G. promossa da:

SPA (C.F. _____) con il patrocinio per procura 10.6.2022 unita alla citazione in
appello dell'avv. _____ e dell'avv. _____ ed elettivamente domiciliato
presso il loro studio in _____ TORINO

- appellante

contro

_____ con il patrocinio per procura in calce alla
citazione 28.1.2019 dell'avv. _____ ed elettivamente
domiciliato presso il suo studio

- appellato

Conclusioni: Per l'appellante: "Nel merito: - Riformare integralmente la sentenza appellata del Giudice di Pace di Torino Dott.ssa Bologna n. 3254/2021 R.G. 8660/2019, depositata il 20.12.2021, per i motivi di appello sopra dedotti e, conseguentemente - respingere integralmente le domande di parte attrice in primo grado, odierna appellata, in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e/o in diritto per i motivi sopra esposti; In ogni caso: - con vittoria delle spese e degli onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio".

Per l'appellato: "1) rigettare l'appello proposto da _____ S.p.A. nei suoi confronti perché inammissibile ed infondato sia in fatto che in diritto e perché la sentenza di I° grado è immune da censure, confermando la sentenza di primo grado; 2) Emettere ogni altro utile e pertinente provvedimento di giustizia ai fini di iusta et recte decidere rigettando integralmente ogni avversa domanda dell'appellante nei confronti dell'odierno esponente; 3) Condannare in ogni caso l'appellante alla refusione delle spese e competenze tutte di lite del presente grado oltre I.V.A. e C.N.P.A. nelle aliquote di legge, con attribuzione dichiarandosi di aver anticipato le spese e non riscosso i compensi".

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

_____ ha adito il Giudice di pace di Torino deducendo di aver concluso con _____
(già _____ S.p.A.) un contratto di finanziamento, con cessione del quinto dello stipendio,

fatto in data 23 giugno 2006 per un importo netto erogato di € 24.138,12 e un importo da corrispondere pari a € 39.720,00 mediante trattenuta costante di 120 rate mensili da € 331,00 ciascuna. Sono state corrisposte all'intermediario, mediante trattenuta in sede di conclusione del contratto, commissioni bancarie, commissioni di intermediazione e oneri assicurativi così determinati: € 1.150,73 per commissioni bancarie; € 5.625,62 per commissioni di intermediazione; € 2.183,59 per premi assicurativi.

Alla scadenza della rata n. 88, ha estinto anticipatamente il contratto. L'art. 16 delle condizioni generali di contratto, in caso di rimborso anticipato del mutuo, prevede la restituzione della sola quota degli interessi non maturati sulle rate a scadere successive all'estinzione, e ha escluso il rimborso degli altri oneri.

ha chiesto il rimborso pro quota dei seguenti importi, calcolati secondo il metodo *pro rata temporis* in funzione delle 32 rate residue e al netto dell'importo già stornato di in sede di conteggio estintivo: € 306,86 ($1.150,73/120 \times 32$) per commissioni bancarie di cui alla lett. C); € 1.500,16 ($€ 5.625,62/120 \times 32$) per commissioni di intermediazione di cui alla lettera E); € 570,29 ($€ 2.183,59/120 \times 32$) per oneri assicurativi di cui alla lettera G); e così per un totale di € 2.245,63 al netto dell'importo di euro 131,69 già riconosciuto al momento dell'estinzione anticipata.

In citazione (notificata 13.2.2019), l'attore ha dedotto la violazione da parte dell'intermediario del principio di trasparenza e adeguata informazione nei confronti del consumatore, sia in base all'art. 125 sia in base all'art. 125 sexies TUB, vigente al tempo dell'estinzione e che avrebbe avuto funzione sostanzialmente ricognitiva della disciplina già esistente. In successiva memoria autorizzata (dep. 4.2.2020), l'attore ha tratto dalla continuità tra le discipline l'applicabilità al contratto della nota sentenza Lexitor della Corte di giustizia (11.9.2019, C-383/18) che ha interpretato l'art. 125 sexies TUB nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

L'impianto argomentativo di citazione verte però sulla mancanza di trasparenza contrattuale. In particolare, il contratto e i fogli informativi (in tesi) non contengono una "chiara indicazione delle diverse componenti del costo", né enunciano quelle "soggette a maturazione nel corso del tempo", né offrono "adeguate informazioni neppure sulle polizze, i cui costi sono imputati al cliente e sull'esatto oggetto della copertura". Ancora, l'attore richiama la giurisprudenza consolidata dell'ABF, che ammette il rimborso della commissione di intermediazione, in quanto destinata a remunerare "attività che l'intermediario avrebbe dovuto rendere per tutta la durata del rapporto e da cui però per effetto dell'estinzione anticipata è stato liberato", come "la gestione delle rate in scadenza". Il fatto che la commissione eventualmente comprenda anche la provvigione del mediatore creditizio, e quindi un

onere pertinente alla conclusione dell'affare e non all'esecuzione del contratto, risulterebbe non rilevante, perché il relativo ammontare è indefinito. In conclusione, in ragione dell'opacità delle previsioni contrattuali, non sarebbe dato distinguere tra oneri (upfront) indipendenti dalla durata, anteriori alla conclusione del contratto e perciò definitivamente acquisiti dall'intermediario, e oneri invece soggetti a maturazione in corso di tempo e perciò da retrocedere per la quota non maturata (recurring).

Sul punto degli oneri assicurativi, ha chiesto la restituzione dei ratei di premio non maturati al tempo dell'estinzione anticipata, in base al collegamento negoziale esistente tra il contratto di finanziamento e assicurazione e all'accordo ABI-ANIA che ha onerato il finanziatore del rimborso del premio, salva rivalsa nei confronti dell'impresa assicuratrice.

Infine, l'attore ha dato atto di aver promosso ricorso avanti all'ABF di Napoli che ha accolto integralmente la domanda con decisione a cui l'intermediario ha rifiutato di ottemperare.

La convenuta ha contestato la violazione del principio di trasparenza e di adeguata informazione, poiché il contratto di finanziamento contiene (in tesi) un'indicazione trasparente e non equivoca degli importi soggetti a rimborso in caso di estinzione anticipata del contratto. Inoltre, la disposizione sull'estinzione anticipata vigente al tempo della stipulazione del contratto, e cioè l'art. 125 TUB prevedeva il diritto del consumatore a ottenere unicamente un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In mancanza di disposizioni emanate dal CICR, dovrebbero applicarsi le disposizioni del ministero del Tesoro vigenti al tempo della stipulazione del contratto (D.M. 8.7.1992), senza che possa utilmente farsi riferimento all'art. 125 sexies TUB, sopravvenuto alla conclusione del contratto e dichiaratamente inapplicabile, ai sensi dell'art. 30 dir. 2008/48 di cui costituisce trasposizione, "ai contratti di credito in corso all'entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione".

Prosegue la convenuta argomentando che ai sensi dell'art. 16 delle condizioni generali di contratto, specificamente approvato per iscritto dal consumatore, "non sarà tenuto a restituire neppure in parte gli importi indicati ai quadri C-D-E-F-G1 e G2 del frontespizio, nonché quelli di cui all'articolo 4", con ampia e trasparente enunciazione delle attività e oneri dal lato intermediario remunerati dagli importi di cui ai punti C-E che formano oggetto di controversia. Avvertenze, queste, ripetute nel foglio informativo, nelle sezioni "principali clausole contrattuali" e "specifiche delle condizioni economiche".

Ancora, la convenuta ha dedotto di aver corrisposto la somma di € 3.972,00 al mediatore creditizio Ferraro Stefano, compresa nel maggior importo di € 5.625,62 indicato come "commissione di intermediazione". Tale somma, essendo riferibile a un'attività conclusasi con la stipulazione del contratto e avendo quindi natura di onere upfront, non dovrebbe essere retrocessa neppure in parte al

consumatore per il caso di estinzione anticipata. Inoltre, _____ vrebbe volontariamente restituito a _____ la somma di € 48,00 a titolo di “ristoro commissioni” e € 83,69 per “ristoro commissioni dell’ente erogatore”, per complessivi € 131,69.

Con riguardo alla restituzione dei ratei di premio non goduti, la convenuta ha contestato la propria legittimazione passiva, deducendo che il premio è stato incassato dalla Compagnia Net Insurance S.p.A., soggetto del tutto distinto e autonomo, e che l’obbligo di rimborso del premio è stato introdotto soltanto con il Regolamento ISVAP n. 35/2010 e per i soli contratti successivi all’1.12.2010 data di entrata in vigore del Regolamento stesso. La successiva legge n. 221/2012, a conversione del D.L. 179/2012, elevando a norma di rango primario il principio già introdotto dal Regolamento ISVAP ha ribadito (art. 22 comma 15-quater) che la Compagnia di Assicurazione è l’unico soggetto passivo nei cui confronti deve essere domandato il rimborso.

Infine, sempre con riguardo alla restituzione delle commissioni bancarie, la convenuta ha dedotto di aver operato come mandataria di Banca _____ pertanto la legittimazione passiva dovrebbe individuarsi in capo a tale Banca, che quelle commissioni ha percepito. In ogni caso, le commissioni bancarie hanno carattere di corrispettivo per l’istituto di credito (e quindi chiara natura upfront) per il solo fatto di aver messo a disposizione del cliente una data somma di denaro, accettandone poi la restituzione scaglionata nel tempo.

Con sentenza n. 3254/2021 dep. 20.12.2021 il Giudice di Pace di Torino ha accolto la domanda dell’attore e condannato _____ corrispondere all’attore la somma di € 2.245,63 oltre interessi legali dalla domanda al saldo e a rifondere le spese di lite.

Secondo la sentenza, al contratto di finanziamento deve applicarsi il diritto vigente alla data di introduzione del giudizio, ossia il novellato art. 125 sexies TUB, seppure entrato in vigore successivamente alla stipulazione del contratto, poiché tale disposizione non ha introdotto “una disciplina completamente innovativa rispetto a quella preesistente”, ma ha ripreso, al contrario, il disposto dell’art. 8 della direttiva 87/102/CEE, recepito anche dal D.M. Tesoro 8.7.1992.

In punto conseguenze dell’estinzione anticipata, sia con la dir. 87/102, sia con la dir. 2008/48, la giurisprudenza ha stabilmente distinto tra oneri indipendenti dalla durata, dovuti all’intermediario per l’accesso al contratto (c.d. upfront) e quindi irripetibili in caso di sopravvenuta estinzione anticipata, e oneri soggetti a maturazione in corso di tempo, da ridurre in funzione dell’effettiva durata, nel caso di estinzione anticipata.

La sentenza ha, tuttavia, ritenuto di non poter ulteriormente dare corso a tale giurisprudenza e di dover interpretare l’art. 125 sexies TUB interpretare in conformità all’art. 16 dir. 2008/48, come interpretato dalla Corte di Giustizia nella nota sentenza *Lexitor* dell’11.9.2019 (C-383/18) che ha ammesso alla

riduzione del costo totale del credito tutti i costi posti a carico del consumatore, indipendentemente dalla loro qualificazione. Altresì, la sentenza ha ritenuto non rilevante, e da interpretarsi in conformità alla sentenza della Corte di Giustizia, la successiva disciplina transitoria, introdotta dall'art. 11-octies del d.l. 73/2021 (convertito in legge n. 106/21), che, rinviando alla normativa di trasparenza emanata da Banca d'Italia, aveva la funzione di preservare la distinzione tra oneri upfront e recurring. Punto questo evidentemente superato per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale parziale (Corte cost. 22.12.2022 n. 263) dell'art. 11-octies comma 2, proprio nel rinvio alla normativa secondaria emanata da Banca d'Italia.

Riguardo al *quantum debeatur*, la sentenza ha premesso che la Corte di Giustizia non ha indicato alcun criterio per la riduzione degli oneri. Nondimeno, ha ritenuto applicabile al caso di specie il criterio *pro rata temporis* e liquidato all'attore la somma richiesta secondo la proporzione 32/120, dove 32 è il numero di rate non maturate e 120 il numero di rate complessivo.

Con atto di citazione in appello notificato a mezzo PEC in data 17.6.2022 p.A. ha proposto appello contro la sentenza, non notificata, chiedendone l'integrale riforma con rigetto della domanda attorea. L'appellato si è costituito in giudizio, chiedendo di dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello proposto. La causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione di termini per conclusionali e repliche, senza svolgimento di attività istruttorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. *Ratione temporis* il contratto è soggetto alla disciplina prevista nella legge (n. 142/92) di trasposizione della I direttiva sul credito ai consumatori (dir. 87/102), poi trasfusa nel TUB, e specificamente all'art. 125 TUB che regola le conseguenze giuridiche dell'estinzione anticipata prevedendo che “se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”.

Dopo la conclusione del contratto è sopravvenuta la nuova disciplina dei contratti di credito ai consumatori, prevista dalla II direttiva (dir. 2008/48) e trasposta nell'ordinamento italiano con il d.lgs. 141/2010. L'art. 125-sexies TUB, introdotto da quest'ultima fonte, attribuisce al consumatore il “diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto” (art. 125-sexies TUB), previsione questa sostanzialmente in linea con l'art. 16 della II direttiva (sul punto vedi Trib. Torino 21.3.2020, edita online su Il caso e Diritto bancario).

Come ha rilevato la Corte di giustizia UE nella nota sentenza 11.9.2019 (causa C-383/18, Lexitor), l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di

«equa riduzione» quella, più precisa, di «riduzione del costo totale del credito» e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare «gli interessi e i costi» (p. 28).

Quest'elemento di forte novità, consistente nella piena armonizzazione a livello europeo del contenuto dei diritti del consumatore (cfr. considerando n. 9 della dir. 2008/48), di contro a una previgente normativa che rimetteva a ciascuno Stato membro di definire il contenuto della “equa riduzione” e nella concretizzazione delle voci rilevanti ai fini del rimborso (“interessi e costi dovuti per la vita residua del contratto”), non può che comportare l'inapplicabilità del regime della II direttiva ai contratti conclusi nel vigore della dir. 87/102, tanto è vero che l'art. 30 della dir. 2008/48 (“Misure transitorie”) espressamente prevede che “la presente direttiva non si applica ai contratti di credito in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione” e che il d.lgs. 141/2010 non contiene alcuna previsione che contraddica la irretroattività di principio della nuova disciplina.

Per conseguenza, nemmeno può applicarsi al presente giudizio, e in generale ai contratti conclusi nel vigore della I direttiva, la sentenza Lexitor che, dichiaratamente, interpreta l'art. 16 della dir. 2008/48, sottolineandone l'elemento di marcata discontinuità rispetto al regime previgente, mediante giustapposizione di vecchia e nuova disciplina (cfr. punti 27-28).

La discontinuità dell'art. 125 sexies TUB, come interpretato dalla sentenza Lexitor – ed è questo oggi l'unico significato che l'interprete può attribuire alla disposizione, che a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale “può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor” (Corte cost. 263/2022, par. 14.2) – rispetto al diritto interno è evidente, se si considera che le disposizioni di legge emanate in attuazione della I direttiva sul credito ai consumatori (art. 21 comma 10 della legge n. 142/92; art. 125 comma 2 TUB) rinviano a una deliberazione del CICR per la definizione dei criteri della “equa riduzione del costo del credito”.

La delibera CICR prevista dall'art. 125 TUB (previgente) non venne mai adottata. Continuò quindi a trovare applicazione il DM Tesoro 8.7.1992 (Disciplina e criteri di definizione del tasso annuo effettivo globale per la concessione del credito al consumo), il cui art. 3 (Adempimento anticipato) stabiliva che “il consumatore ha sempre la facoltà dell'adempimento anticipato: tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo”.

Il riferimento agli “oneri maturati fino [al] momento” dell'estinzione anticipata come oggetto dell'obbligo di pagamento del consumatore (se ancora non pagati) o limite alla rimborsabilità del pagamento (se già eseguito) precorre evidentemente la successiva distinzione tra costi up-front e costi recurring, elaborata in via interpretativa dalla Banca d'Italia, con specifico riguardo all'art. 16 dir.

2008/48 e osta alla trasposizione nel diritto interno dei contrari principi della sentenza Lexitor: ciò anche ad ammettere, il che non è, che l'art. 125 sexies TUB abbia efficacia retroattiva o sia comunque idoneo a regolare rapporti ancora pendenti sorti sotto il vigore della precedente normativa.

2. Caduto l'impianto argomentativo della sentenza appellata, basato esclusivamente sulla pretesa retroattività dell'art. 125 sexies TUB e sulla conseguente applicazione dei principi espressi dalla Corte di Giustizia, il giudizio deve essere rielaborato alla luce dei principi giurisprudenziali applicabili *ratione temporis*.

Si legge in un comunicato del 2011 di Banca d'Italia (trascritto nella sentenza Trib. Torino 21.3.2020 edita online su Il caso e Diritto bancario) che “solo una parte delle commissioni pagate interamente dalla clientela in via anticipata si riferisce a prestazioni non rimborsabili (come le spese d'istruttoria o di stipula del contratto) (c.d. quota up front), mentre la restante parte (c.d. quota recurring) è volta a coprire i rischi trattenuti (rischi di credito e di liquidità connessi con le garanzie prestate, quali ad esempio quella del ‘non riscosso per riscosso’) e gli oneri la cui maturazione è intrinsecamente connessa con il decorso del finanziamento (ad esempio, la gestione degli incassi e dei sinistri)”, sicché “è fondamentale la corretta distinzione della complessiva commissione corrisposta, in via anticipata, dalla clientela tra quota up front e quota recurring” (pagg. 6-7; analogamente, pag. 3) perché solo “queste ultime, in quanto soggette a maturazione, saranno ristrate, per la quota non ancora maturata, in caso di estinzione anticipata” (pag. 1).

La differenza astrattamente chiara, tra costi pertinenti a prestazioni interamente eseguite e costi che maturano in ragione della durata del contratto, risulta più opaca e sfumata nel contenzioso, per l'esistenza di comportamenti opportunistici degli intermediari, in violazione dei doveri di trasparenza e informazione, quali la duplicazione dei costi, la mancanza di chiarezza nella rappresentazione delle attività o l'ambiguità nel distinguere tra costi up front e recurring.

Lo stato, ormai consolidato, della giurisprudenza italiana prima della sentenza Lexitor era dunque il seguente, ben riassunto nel primo autorevole precedente successivo alla detta sentenza, ossia la decisione del collegio di coordinamento dell'ABF in data 11.12.2019 n. 26525: “1) “nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi up front, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi recurring rimborsabili pro quota); 2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra costi up front e recurring anche in applicazione dell'art.1370 c.c. e, più in particolare, dell'art.35 comma 2 d.lgs.n.206 del 2005 [codice del consumo] (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola prevale quella più favorevole al consumatore) l'intero importo di

ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; 3) l'importo da rimborsare deve essere determinato, com'è noto, secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale di finanziamento estinto anticipatamente, risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue; 4) altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente”.

2.1. L'art. 16 delle condizioni generali di contratto (doc. 2 trattando l'estinzione anticipata, prevede che l'intermediario “non sarà tenuto a restituire neppure in parte gli importi indicati ai quadri C-D-E-F-G1 e G2 del frontespizio, nonché quelli di cui all'articolo 4”.

La ragione dell'irripetibilità consiste nel fatto che “detti importi, infatti, oltre ad essere già stati corrisposti, rivestono carattere unitario e inscindibile e si intendono dovuti e convenuti anche in accezione di aleatorietà”, qualunque cosa ciò voglia dire, “per le prestazioni e gli oneri necessariamente connessi alla concessione del finanziamento”.

In particolare, “gli importi indicati ai quadri C-E e F – oltre a costituire corrispettivo per l'istituto cessionario e chi per esso – sono destinati a copertura degli oneri finanziari sostenuti per la conversione convertibilità la variabile in fisso del saggio degli interessi, per la copertura del relativo rischio per tutta la durata dell'operazione, per le operazioni di acquisizione della provvista, per le perdite dovute alla differenza di valuta tra erogazione iniziale e decorrenza dell'ammortamento, per l'eventuale ritardo nell'adeguamento dei tassi e della commissione nel periodo di preavviso del mutamento delle condizioni di mercato; considerano inoltre tutte le prestazioni e attività preliminari conclusive e successive indispensabili per il perfezionamento e l'esecuzione del contratto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: il reperimento e l'esame della documentazione, istruttoria della pratica, le spese postali e di notificazione, gli oneri della rete di distribuzione del servizio, l'elaborazione dei dati anche ai fini della legge n. 197/91, e le attività prescritte dalla normativa vigente; il costo dell'advertising e dei mezzi di comunicazione; l'incasso l'elaborazione dei dati e il controllo dei versamenti periodici delle quote di ammortamento con i relativi adempimenti contabili ed amministrativi; gli adempimenti per l'eventuale estinzione anticipata; i corrispettivi dovuti alla rete esterna di distribuzione, comprese le provvigioni al mediatore creditizio o all'agente in attività finanziaria cui il cedente ha ritenuto discrezionalmente rivolgersi. I corrispettivi per gli adempimenti relativi all'attivazione delle garanzie la loro successiva gestione; l'assistenza fornita al cedente dopo la stipulazione del contratto; ogni altro servizio e costo dipendente dall'esecuzione di quanto previsto dal presente contratto, anche se impreveduto o sopravvenuto”.

Rispetto a questo centone di costi promiscuamente indicati, riferibili ora alla banca mandante (Banca Apulia) ora alla stessa al mediatore creditizio, e ancora in parte ad attività di istruttoria e altre funzionali all'accesso al credito, ora alla semplice esecuzione del contratto di finanziamento, ora ad attività che non possono chiaramente attribuite all'una o all'altra fase, il foglio informativo (doc. 3 _____) formula in modo più chiaro i contenuti delle commissioni, in particolare della “commissione bancaria” (lett. C) e della “commissione di intermediazione” (lett. E).

La prima riguarda “oneri sostenuti per il reperimento del capitale da erogare, per la copertura degli oneri finanziari sostenuti per la conversione e convertibilità da variabile a fisso del saggio degli interessi, per la copertura del relativo rischio per tutta la durata dell'operazione; per le operazioni di acquisizione della provvista; per le perdite dovute alla differenza di valuta tra erogazione iniziale e decorrenza dell'ammortamento, per l'eventuale ritardo nell'adeguamento dei tassi e della commissione nel periodo di preavviso del mutamento delle condizioni di mercato. Inoltre, possono ricomprendere i compensi per l'esame della documentazione, la deliberazione del finanziamento e l'elaborazione dei dati in funzione delle leggi n. 197/91 e 108/96”.

La seconda riguarda “i costi della pubblicità, dell'advertising e dei mezzi di comunicazione, per tutte le prestazioni istruttorie, per la elaborazione dei dati in funzione delle leggi n. 197/91 e 108/96, per l'amministrazione del finanziamento nel corso della sua intera durata, per l'incasso e la gestione delle quote di ammortamento, per le garanzie prestate all'istituto di credito mandante sulla puntuale riscossione delle quote e per ogni altro adempimento connesso all'esecuzione del contratto. Inoltre sono ricomprese altresì le provvigioni e i compensi dovuti agli agenti in attività finanziaria o al mediatore creditizio eventualmente intervenuti [..]”.

2.2. Entrambe le commissioni in esame devono essere restituite perché: (1) comprendono attività successive al conclusione del finanziamento, costi quindi dipendenti dalla durata del contratto; (2) presentano formulazioni opache che non consentono di qualificare la remunerazione come costo per l'accesso al contratto e indipendente dalla durata; (3), non consentono di distinguere, dall'esame del contratto, la frazione di oneri relativi allo svolgimento di attività anteriori alla conclusione del contratto e quindi non ripetibili.

Infatti, la commissione bancaria: (1) riguarda, tra gli altri, anche il costo di copertura del rischio di tasso “per tutta la durata dell'operazione”, che appare essere in funzione della durata; (2) riguarda voci di costo – e sono la larga maggioranza – del tutto opache, che non consentono di affermare né che si tratti di attività effettivamente svolte nel caso di specie, né che si tratti di attività non ricorrenti, come anche è stato rilevato dal Collegio di coordinamento ABF nella decisione 10.5.2017 n. 5031 (con riguardo alle voci di costo per “oneri acquisizione provvista” e “conversione tasso”); (3) infine, la

clausola non contiene elementi idonei a distinguere le diverse componenti, indipendenti e dipendenti dalla durata.

Ancor più semplice è la commissione di intermediazione che riguarda “l’amministrazione del finanziamento nel corso della sua intera durata, per l’incasso e la gestione delle quote di ammortamento, per le garanzie prestate all’istituto di credito mandante sulla puntuale riscossione delle quote e per ogni altro adempimento connesso all’esecuzione del contratto” che è attività ovviamente dipendente dalla durata (1). L’appellante deduce che una frazione di tale commissione riguarda la provvigione del mediatore creditizio (doc. 8). In disparte il fatto che il documento prodotto è una pura e semplice dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con una schermata di un gestionale interno del mediatore è evidente che l’onere di trasparenza e corretta informazione deve essere adempiuto, per gli effetti di cui all’art. 1370 c.c. e 35 cod. consumo, nel contratto e non a posteriori tramite documentazione interna, esibita soltanto in occasione del giudizio. Pertanto, deve confermarsi che il contratto non distingue con la sufficiente chiarezza la frazione di “commissioni di intermediazione” che remunerano attività della stessa banca anche successive, e quella che riguarda il mediatore creditizio, in tesi anteriore.

Segue dunque dalla violazione degli obblighi di trasparenza e in applicazione del canone interpretativo *contra proferentem* (art. 1370 c.c., art. 35 cod. consumo) il trattamento di entrambe le commissioni, per il loro intero ammontare, come oneri ricorrenti, dipendenti dalla durata e soggetti a riduzione secondo il criterio di proporzionalità lineare (*pro rata temporis*).

In questo senso anche il Collegio ABF di Napoli adito da Banca (doc. 5), secondo cui “le clausole contrattuali relative alle definizioni pattizie delle commissioni in contestazione non espongono, difatti, in modo chiaro e agevolmente comprensibile sia gli oneri e i costi up front sia gli oneri e i costi recurring e, pertanto, sono da considerarsi ‘opache’”.

2.3. L’appellante contesta la propria legittimazione passiva riguardo alle commissioni bancarie, perché devolute a Banca (doc. 6) alla provvigione del mediatore, ma la difesa è infondata.

Il diritto alla “equa riduzione del costo del credito” compete come effetto legale del contratto di credito al consumatore nei confronti del finanziatore, quale parte del contratto, e comporta il diritto alla deduzione degli interessi e oneri non maturati dal debito residuo che il consumatore deve rimborsare per ottenere l’estinzione anticipata.

Che il finanziatore subisca una falcidia del credito residuo per capitale in ragione della riduzione di tutti gli oneri inclusi nel “costo totale del credito”, comprese le remunerazioni dei terzi, non stupisce visto che il finanziatore ha un ruolo centrale nell’iniziativa economica e che, non in assoluto, ma certamente nella normalità dei casi, lo stesso utilizza la prestazione del terzo per la conclusione del contratto

(mediatore creditizio, agente) o mette a disposizione del consumatore il servizio (impresa di assicurazione), ribaltando sul consumatore le relative remunerazioni, premi e provvigioni.

A sua volta, con l'unica notevole eccezione dell'art. 22, comma 15-quater d.l. 179/2012, che obbliga l'impresa di assicurazione, nel caso di estinzione anticipata, a restituire al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, secondo il metodo di calcolo ivi indicato, il consumatore non ha, in generale, un diritto *ex contractu* nei confronti dei terzi diversi dal finanziatore, per avere il rimborso della quota parte di oneri anticipati e non maturati per il caso di estinzione anticipata, né un'azione di indebito.

All'obbligo del finanziatore, di accordare la riduzione del costo del credito segue logicamente che, se nel conteggio di estinzione la riduzione degli oneri da rimborsare, perché corrisposti e non maturati, non è accordata oppure è inferiore alla giusta misura, il finanziatore viene a ricevere a titolo di rimborso anticipato del prestito una somma in parte priva di *causa debendi* ed è tenuto a restituirla. Pertanto, secondo le regole civilistiche della legittimazione all'azione di indebito, la domanda di restituzione delle provvigioni dell'intermediario del credito deve intendersi correttamente proposta nei confronti del finanziatore.

2.4. Venendo infine alla questione del premio assicurativo, l'appellante deduce: (1) la non ripetibilità del premio; (2) la propria carenza di legittimazione perché il cliente ha concluso il contratto con l'impresa di assicurazione e quest'ultima è destinataria del premio; (3) la propria carenza di legittimazione anche in qualità di coobbligata dell'impresa, in ragione della non applicabilità, perché successivi alla conclusione del contratto, dell'accordo ABI – ANIA del 2008 e dell'art. 22 della legge n. 221/2012.

I motivi sono complessivamente infondati.

Il contratto (art. 16) prevede, nel caso di estinzione anticipata, la non ripetibilità dei premi assicurativi pagati, sia per il rischio vita, sia per il rischio impiego (indicati con le lettere G1 e G2), né può affermarsi che il rimborso per la frazione di premio non maturata sia previsto nel contratto di assicurazione, poiché nessuna delle parti lo ha prodotto in causa, essendo agli atti soltanto il certificato di polizza (doc. 4

Tuttavia, il premio assicurativo anche se corrisposto in unica soluzione al momento della conclusione del contratto non cessa di essere un onere tipicamente dipendente dalla durata e divisibile *ratione temporis*, di cui pertanto il consumatore ha diritto alla restituzione per la quota di competenza non maturata al tempo dell'estinzione anticipata. Esiste infatti un evidente collegamento negoziale tra il finanziamento e le polizze in questione, obbligatorie per legge nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto (art. 54 D.P.R. 180/50), di modo che il rimborso anticipato del prestito comporta

naturalmente, secondo la regola *simul stabunt simul cadent*, la cessazione del rischio assicurato e del rapporto assicurativo.

Pertanto, la clausola che escluda *sic et simpliciter* la ripetibilità del premio nel caso di estinzione anticipata risulta in conflitto con il diritto alla “equa riduzione” sancito dall’art. 125 TUB, non derogabile se non in senso più favorevole al cliente (art. 127 TUB e deve pertanto ritenersi affetta da nullità).

La legittimazione del finanziatore per la restituzione del premio non goduto deve, nuovamente, affermarsi anzitutto in base alla stabile giurisprudenza dell’ABF. È stato al riguardo affermato (cfr. Collegio coordinamento 28.4.2017 n. 4483) che “va senz’altro disattesa, come già ritenuto dal Collegio rimettente, la eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla resistente ai sensi dell’art.22 l. n. 221/2012 (di conversione del d. l. n. 179/2012). Ciò in quanto gli obblighi ivi stabiliti in capo all’impresa di assicurazione non sembrano incidere sul profilo della legittimazione (non sottraendo il finanziatore alla concorrente responsabilità per la restituzione del dovuto a fronte di negozi collegati), quanto piuttosto sull’esercizio dell’eventuale azione di regresso. Deve quindi essere confermato e ribadito il consolidato orientamento dell’Arbitro Bancario (fra le molte, ABF Napoli, nn. 5566/2015 e 6047/2014; Collegio di coordinamento, n. 6167/2014), in ordine alla sussistenza del collegamento negoziale tra contratto di finanziamento e polizza assicurativa, la quale – contrariamente alle deduzioni dell’intermediario resistente – trova nella legge n. 221/2012 il suo riconoscimento normativo”.

A questa prima considerazione s’aggiunge altro argomento di matrice europea. L’art. 125 TUB (previgente) prevede che il consumatore abbia “diritto a un’equa riduzione del costo complessivo del credito” quando esercita la facoltà di estinzione anticipata. Non è controverso, e risponde anche alla concreta operatività nel caso di specie (vedi conteggio di estinzione doc. 9), che tale “riduzione” si eserciti deducendo l’ammontare degli interessi e oneri non ancora maturati dal debito residuo e versando al finanziatore la differenza.

Finché si tratti di interessi o di costi addebitati dallo stesso finanziatore, è difficile distinguere questo “diritto alla riduzione” da un’ordinaria compensazione tra due parti reciprocamente obbligate. La questione è, tuttavia, più sottile considerando il premio assicurativo, visto che soggetto percipiente e tenuto alla restituzione è l’impresa assicuratrice (cfr. art. 22 comma 15-quater d.l. 179/2012) e che, pertanto, difetterebbe una delle condizioni per la compensazione ossia la reciprocità.

Quest’interpretazione, mentre ha il pregio teorico di essere più vicina al sistema del codice, sembra trascurare le specificità dell’art. 125 TUB, come disposizione che traspone nel diritto interno una direttiva UE, la quale si connota secondo l’insegnamento della Corte di giustizia per dare al

consumatore “un elevato livello di protezione” e strumenti di tutela improntati al principio di effettività. Sotto quest’angolazione, deve dunque osservarsi che la disposizione non si limita a stabilire che i costi recurring non ancora maturati sono un indebito oggettivo, che deve essere restituito dall’accipiens a seguito della caducazione del contratto di credito, ma anticipa il regolamento dare-avere al momento dell’estinzione (o a un momento logicamente anteriore) per dare al consumatore facoltà di liberarsi dell’obbligazione, versando al finanziatore la differenza tra debito residuo e ammontare della riduzione, ed evitargli il disagio e l’onere economico-finanziario di versare l’intero e poi agire per il recupero della differenza.

Su questa premessa, non v’è ragione di distinguere secondo che accipiens e-o obbligato principale alla restituzione dell’indebito sia il finanziatore stesso o l’impresa assicuratrice perché in entrambi i casi – e anzi a più forte ragione nel secondo, nel quale l’ordinaria compensazione non può operare – il disagio del consumatore e l’onere del solve et repete restano invariati.

Ritiene dunque lo scrivente che, ai sensi dell’art. 125 TUB, il finanziatore sia tenuto a conteggiare a riduzione del residuo debito del cliente l’ammontare dei premi assicurativi non goduti.

Tale diritto non può essere pregiudicato dall’art. 22 comma 15-quater del d.l. 179/12, applicabile anche ai contratti già in essere ai sensi del comma 15-septies del medesimo articolo. In primo luogo, il tenore letterale della norma non consente di escludere, in caso di estinzione anticipata, un obbligo del finanziatore di conteggiare in sede di estinzione anticipata il premio assicurativo non goduto, salvo regresso nei confronti dell’impresa assicuratrice, quale obbligato principale. Secondo, l’art. 22 comma 15-quater come norma di diritto interno, nei limiti in cui interferisce con la dir. 87/102/CE, deve interpretarsi, fin dove è possibile, alla luce del testo e della finalità di tale direttiva per giungere a una soluzione conforme all’obiettivo da essa perseguito, e quindi nel senso anzidetto di un obbligo concorrente del finanziatore.

A tale obbligo segue logicamente – come già osservato sub § 2.3. con riguardo alle commissioni – che, se nel conteggio di estinzione la riduzione dei premi assicurativi non goduti non è accordata o è inferiore alla giusta misura, il finanziatore viene a ricevere a titolo di rimborso anticipato del prestito una somma in parte priva di causa debendi ed è tenuto a restituirla, salvo sempre il regresso nei confronti dell’impresa.

3. In conclusione, l’appello deve integralmente respingersi. Nonostante l’impianto argomentativo della sentenza appellata non possa confermarsi, escono confermati: (1) il diritto del consumatore alla riduzione delle commissioni, come oneri dipendenti dalla durata; (2) il diritto alla restituzione dei premi versati all’impresa di assicurazioni, mediante trattenuta sull’erogato, e non maturati (non goduti) in conseguenza dell’estinzione anticipata; (3) l’applicazione a entrambe le fattispecie del criterio *pro*

rata temporis, come proporzione lineare tra il numero delle rate non maturate (32) e il numero delle rate totali (120). Correttamente l'attore ha defalcato dall'importo chiesto in restituzione la somma di € 131,69 già rimborsata (doc. 5) la sentenza appellata s'è attenuta a tale criterio. Per il resto non sono emerse altre significative questioni sul *quantum*.

Le spese di appello seguono la soccombenza e si liquidano in € 1.700,00 avuto riguardo al valore dei lite e all'assenza di attività istruttoria o di trattazione.

| Fase | Compenso |
|---|-------------------|
| Fase di studio della controversia, valore minimo: | € 460,00 |
| Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: | € 389,00 |
| Fase decisionale, valore minimo: | € 851,00 |
| Compenso tabellare (valori minimi) | € 1.700,00 |

PQM

Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda istanza eccezione: rigetta l'appello, confermando con diversa motivazione la sentenza del Giudice di Pace di Torino n. 3254/2021 R.G. 8660/2019, depositata il 20.12.2021; condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del presente grado di giudizio che liquida in € 1.700,00 per onorari, oltre rimborso spese generali 15%, CPA come per legge e IVA se indetraibile, con distrazione delle spese a favore del procuratore antistatario; dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/02 perché la parte reclamante sia dichiarata tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.

Torino, 25 luglio 2023

Il Giudice
(dott. Enrico Astuni)